

- il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata lì dove afferma esplicitamente che i tre profili di illegittimità censurati dal ricorrente con riguardo ai comportamenti della Commissione attengono, in realtà, alla illegittimità di alcuni atti;
- l'erronea interpretazione della giurisprudenza in materia di autonomia dei mezzi di ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il principio dell'autonomia dei mezzi di ricorso non potesse spiegare i suoi effetti nel caso di specie;
- il difetto di motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno morale. A fronte della pluralità di argomenti complessivamente presentati dal ricorrente per dimostrare il legame tra il pregiudizio morale e le condotte della Commissione, nell'ordinanza impugnata non v'è alcun passaggio dell'ordinanza che consenta di comprendere le ragioni poste alla base del rigetto di tali argomenti.

Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Tay ZA/Consiglio

(Causa T-181/08)

(2008/C 171/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson QC, M. Lester, Barrister e G. Martin, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullamento del regolamento 25 febbraio 2008, n. 194, in tutto o nella parte che riguarda il ricorrente.
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾ nella parte che lo riguarda per quattro motivi:

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento è privo di un suo fondamento giuridico. A tal fine deduce che né l'art. 60 CE, né l'art. 301 CE conferisce al Consiglio il potere di congelare l'integralità dei fondi di una persona che non ha alcun rapporto con il regime militare della Birmania/Myanmar. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento viola l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. In particolare, il ricorrente deduce che il regolamento non fornisce alcuna motivazione circa le ragioni per cui il ricorrente è stato incluso nella parte I dell'allegato VI del detto regolamento che elenca membri del governo birmano e persone con questo associate.

La posizione Comune n. 2006/318/CFSP ⁽²⁾ che prescrive agli Stati membri di vietare al ricorrente l'ingresso e il transito nel loro territorio non fornisce, secondo quanto asserito, alcuna motivazione circa l'inclusione del ricorrente nel detto elenco, ma semplicemente lo include in un elenco recante l'intestazione «Persone che beneficiano delle Politiche economiche del Governo». In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento viola i suoi diritti fondamentali dal momento che, secondo quanto asserito, interferisce in misura sproporzionata sul suo diritto a un pacifico godimento del suo patrimonio, al diritto di difesa, e all'efficace tutela giuridica. In quarto luogo, secondo il ricorrente, il regolamento viola il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1).

⁽²⁾ Posizione Comune del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/349/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Commissione/Atlantic Energy Ltd

(Causa T-182/08)

(2008/C 171/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: A.M. Rouchaud-Joët, S. Lejeune, agenti, e M. Jarvis, Barrister)

Convenuta: Atlantic Energy Ltd (Truro, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Pagare alla Commissione l'importo di EUR 383 081,19, corrispondente alla somma capitale di EUR 226 010,00 unitamente a EUR 76 233,61, quale ultimo pagamento per interessi, calcolati al tasso BCE del 2 % sull'importo capitale per il periodo dal 1° giugno 1996-28 febbraio 2002 e EUR 84 448,11 quale ultimo pagamento per interessi calcolato sull'importo capitale più gli interessi al 28 febbraio 2002, al tasso BCE dell'1,5 % per il periodo 16 luglio 2002-31 maggio 2008, dedotta la somma di EUR 3 610,53 per compensazione
- Pagare EUR 39,33 al giorno a titolo di interessi dal 31 maggio 2008 fino alla data di totale rimborso del debito.
- Pagare le spese del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

Il 29 marzo 1999, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto BU 183/95 UK/AT con la Sidney C. Banks Plc e la Jenbacher Energiesysteme AG per l'esecuzione del progetto «gasificatore automatizzato avanzato con produzione combinata elettricità-calore utilizzando come combustibile rifiuti di legno» nel settore delle attività comunitarie nel campo dell'energia non nucleare ⁽¹⁾. Conformemente alle clausole contrattuali, la Commissione ha effettuato un pagamento anticipato del suo contributo finanziario per il progetto al coordinatore indicato nel contratto, la Sidney C. Banks Plc.

Con telex 25 settembre 1996, la Sidney C. Banks Plc, informava la Commissione che aveva deciso di ritirarsi dal progetto. Il 17 aprile 1998, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, modificava l'Addendum n. 1 del contratto e l'Atlantic Energy Ltd subentrava alla Sidney C. Banks Plc, anche come parte e coordinatore ai sensi del contratto.

Conformemente alla clausola 2 dell'Addendum, la Sidney C. Banks Plc trasferiva il pagamento anticipato ricevuto dalla Commissione (unitamente agli interessi) all'Atlantic Energy Ltd nell'aprile 1998.

La Commissione vuol sentire condannare l'Atlantic Energy Ltd a rimborsare l'importo del pagamento anticipato maggiorato degli interessi, in quanto o il progetto non ha mai avuto effettivamente inizio, o, se lo ha avuto, è stato portato a termine dalla Commissione.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L 334, pag. 87).

Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Schuhpark Fascies/UAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)**(Causa T-183/08)**

(2008/C 171/89)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Schuhpark Fascies (Warendorf, Germania) (rappresentanti: A. Peter e J. Braune, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leder & Schuh AG (Graz, Austria)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 marzo 2008, R 1560/2006-4;
- condanna del convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Leder & Schuh AG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo e figurativo «jello SCHUHPARK» per prodotti delle classi 1., 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24-26 e 28 (domanda n. 1 269 372)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «Schuhpark» per prodotti della classe 25 (n. 1 007 149); l'opposizione fa riferimento alla registrazione nelle classi 18, 21, 25 e 26

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e parziale rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43, n. 2, seconda frase e n. 3 del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, nonché della regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2868/95 ⁽²⁾, dato che la ricorrente avrebbe sufficientemente provato l'uso serio del marchio opposto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 3, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane)**(Causa T-187/08)**

(2008/C 171/90)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Rodd & Gunn Australia Limited (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister e N. Jenkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 marzo 2008 nel procedimento R 1245/2007-4;
- ordinare la restitutio in integrum relativamente al marchio comunitario n. 339 218; e
- condannare l'UAMI alle spese.